

## AGEVOLAZIONI

## Dall'apprendistato ai contributi, le misure per i giovani (e non solo)

Giovanni Parente Matteo Prioschi

Mentre ridisegna le regole dei tirocini, la legge di Bilancio 2022 conferma la disciplina di favore per un altro strumento che dovrebbe favorire l'ingresso nel mondo del lavoro (l'apprendistato) e prevede altre agevolazioni per i soggetti più qualificati e per sostenere singoli o coppie per i quali la nascita di un figlio può portare all'abbandono della vita lavorativa.

### **Apprendistato**

È stato confermato anche per il 2022 l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro nei primi tre anni per le assunzioni con contratto di apprendistato effettuate da aziende che hanno fino a nove addetti. L'apprendistato agevolato è quello di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e riguarda i giovani tra i 15 anni compiuti e i 25 non compiuti. L'esonero permette di non versare i contributi pari all'1,5% il primo anno, il 3% il secondo e il 5% il terzo (quest'ultima aliquota riconosciuta fino a esaurimento del budget disponibile, in base alla legge 205/2017).

Inoltre per il triennio 2022-24, viene aumentato da 75 a 125 milioni il budget annuale destinato al finanziamento dei percorsi formativi dell'apprendistato di primo livello e dell'alternanza scuola lavoro.

L'apprendistato, quello professionalizzante però, viene utilizzato per favorire la transizione a nuova occupazione di lavoratori di aziende in crisi o in fase di riorganizzazione che stanno fruendo dei dodici mesi aggiuntivi di cassa integrazione straordinaria. In questo caso all'apprendistato può essere utilizzato senza limiti di età del lavoratore, con conseguente riduzione dei contributi e possibilità di sottoinquadramento.

### **Ricercatori e docenti**

Per ricercatori e docenti universitari, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea e che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020, arriva la chance di estendere temporalmente il regime agevolato di cui risultano beneficiari al 31 dicembre 2019. In sostanza, gli emolumenti percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap (nel

caso di lavoratori dipendenti l'agevolazione Irap spetta ai sostituti d'imposta che erogano le retribuzioni).

Un'opportunità di estensione che permette di arrivare a sommare complessivamente un massimo di otto, undici o tredici anni nel regime agevolato (a seconda dei requisiti familiari o "immobiliari" in possesso) che, però, non è a costo zero. Bisognerà, infatti, esercitare un'opzione, la cui disciplina è rinviata a un provvedimento delle Entrate, e versare un contributo una tantum pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Verserà il 10% chi ha almeno un figlio minorenni (anche in affidamento preadottivo) oppure è diventato proprietario di almeno un'abitazione in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione. Verserà il 5% chi ha almeno tre figli minorenni (anche in affidamento preadottivo) e diventa o è diventato proprietario di almeno un'abitazione in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione. In entrambi i casi vale l'acquisto effettuato dal soggetto interessato o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

### **Rientro dalla maternità**

Vale complessivamente quasi 150 milioni di euro lo sgravio contributivo in favore delle lavoratrici dipendenti del settore privato che rientrano al lavoro quest'anno dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L'agevolazione consiste nel dimezzamento della quota di contributi a carico del dipendente (ordinariamente il 9,19% sul totale della contribuzione pari al 33%) per un anno dal rientro in azienda. Per tale periodo, quindi, verserà solo il 4,595%, con conseguente incremento del netto in busta paga, senza effetto negativo sulla futura pensione che verrà comunque calcolata tenendo conto dell'aliquota piena.

Per le lavoratrici autonome e i parasubordinati con reddito inferiore a 8.145 euro, invece, c'è l'estensione di tre mesi dell'indennità di maternità (agevolazione che secondo la circolare Inps 1/2022 può essere riconosciuta ai padri qualora ne sussistano i requisiti).

### **Acquisto prima casa**

Sempre in tema di bonus non riguardanti direttamente l'occupazione ma utili soprattutto ai più giovani che puntano a diventare autonomi, va ricordata l'estensione a tutto il 2022 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa riservate agli under 36 con Isee fino a 40mila euro. Inoltre è stata rafforzata la detrazione per gli affitti degli inquilini under 31 con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro: alla misura fissa pari a 991,6 euro si potrà "preferire" (se più

favorevole al contribuente) il calcolo sul 20% del canone annuo entro il limite massimo di 2mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA